

PRESTAZIONI FORNITE DALLA STRUTTURA CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI E INQUINAMENTO ACUSTICO

PER CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO IN AMBIENTE ABITATIVO ED ESTERNO

Modalità offerte per lo svolgimento degli accertamenti fonometrici a supporto degli Enti richiedenti, in conformità a quanto previsto dalla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, per l'accreditamento dei laboratori di prova.

1. Le attività di competenza vengono svolte in base alle indicazioni ed ai metodi di prova previsti dalla normativa di settore.
2. Si segnala che le prove di seguito riportate:

	Denominazione della prova	Norme
Ambienti di vita, Ambienti esterni	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"	DM 16/03/1998 GU n.76 01/04/1998 All. B
Ambienti esterni	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"	DM 16/03/1998 GU n.76 01/04/1998 All. B + All. C

sono accreditate da ACCREDIA ed il numero di accreditamento di ARPA FVG è **00930** e si attesta che i metodi proposti soddisfano la normativa di settore vigente.

3. I risultati delle prove sono trasmessi entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento. Tali tempistiche sono previste fatta salva l'insorgenza di problematiche che potrebbero portare a date diverse, che verranno comunque comunicate formalmente.

4. La documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico, relativa alle attività svolte, viene conservata per almeno 10 anni presso l'IPAS Centro Regionale di riferimento campi elettromagnetici e inquinamento acustico dell'ARPA FVG.

5. Il responsabile per le attività di competenza è il responsabile della l'IPAS Centro Regionale di riferimento campi elettromagnetici e inquinamento acustico.

6. Secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 101/2018 e dal Regolamento 679/2016, l'Agenzia si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso ed assicura che tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione dell'attività in argomento. Inoltre i dipendenti ARPA FVG, essendo pubblici dipendenti, hanno l'obbligo della riservatezza e del rispetto del segreto d'ufficio mantenendo riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità alla legge e ai regolamenti.

7. ACCREDIA è l'Ente Nazionale competente a concedere o revocare l'accreditamento, a livello nazionale, dei laboratori di prova. Si intende per "accreditamento" il riconoscimento formale delle conformità del laboratorio ai requisiti del sistema per tutte le attività di prova nonché della competenza tecnica relativamente alle prove accreditate. ACCREDIA concede l'accreditamento ad un laboratorio di prova quando ne abbia accertata la competenza tecnica ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prova e valutato il sistema di gestione del laboratorio, in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" e alle prescrizioni di ACCREDIA. Pertanto, ACCREDIA accerta e vigila, attraverso visite di valutazione periodiche, sui requisiti tecnici e organizzativi dei laboratori di prova in modo che siano garantiti i riferimenti metrologici, l'affidabilità e la ripetibilità delle procedure impiegate, l'uso di strumentazioni adeguate, la competenza e l'imparzialità del personale addetto alle prove.

Con la comunicazione formale di accreditamento, ACCREDIA fornisce l'elenco delle prove per le quali è stato concesso l'accreditamento (completo di norme di riferimento), e rilascia al laboratorio il certificato di accreditamento.

I laboratori accreditati possono fare uso del Marchio o fare riferimento all'accreditamento ACCREDIA solamente in riferimento alle prove accreditate. Pertanto il Marchio può essere apposto sul rapporto di prova solo quando esso contenga i risultati di prove accreditate. Nel caso che il rapporto di prova contenga anche risultati di prove non accreditate, questi saranno evidenziati con la dichiarazione "prova non accreditata da ACCREDIA".

Il Marchio o il riferimento all'accreditamento ACCREDIA, in quanto fanno riferimento unicamente alle prove accreditate, non possono essere apposti su campioni di prova o prodotti e in alcun modo essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. Infatti l'esecuzione di prove accreditate, su un campione di prova, non dà l'approvazione al campione sottoposto a prova da parte o del laboratorio o dell'organismo di accreditamento.

L'accreditamento non comprende le attività relative alla formulazione di giudizi soggettivi od opinioni professionali, anche se fondati sui risultati oggettivi di prove accreditate. Pertanto, pareri ed interpretazioni espressi, a corredo dei risultati delle prove, non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA e sono riportati in un documento a parte intitolato "PARERI ED INTERPRETAZIONI" - non oggetto dell'accreditamento "ACCREDIA".

Sul rapporto di prova possono invece essere riportate le dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche.

ACCREDIA non ha la responsabilità del risultato di prova, o di qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.

L'accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra laboratorio di prova e cliente. Benché l'accreditamento sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non costituisce una garanzia, rilasciata da ACCREDIA, sulle singole prove eseguite dal laboratorio.

8. Per le prove fisiche di rilevamento dell'inquinamento acustico si adotta, quale regola decisionale per la valutazione di conformità del valore misurato rispetto ai limiti di legge, tenuto conto dell'incertezza di misura associata, il criterio B di cui al p.to 5.5 della norma tecnica UNI/TS 11326-2:2015 (accettazione allargata + rifiuto stretto). La valutazione di conformità è infatti finalizzata ad accertare il mancato rispetto dei valori limite; si applica pertanto il criterio B per essere certi (con il livello di fiducia del 95%), del mancato rispetto dei valori limite.

Qualora venisse richiesta una valutazione diversa da quanto indicato sopra, il Servizio si rende disponibile a concordare con il Cliente la regola decisionale

9. Eventuali modifiche rilevanti nello svolgimento delle attività saranno comunicate formalmente dall'IPAS Centro Regionale di riferimento campi elettromagnetici e inquinamento acustico. Si considerano modifiche rilevanti: l'annullamento di un intervento e la modifica di un intervento in riferimento alla programmazione temporale. Qualora la modifica venga decisa dall'Ente richiedente, quest'ultimo dovrà provvedere a fornire alla struttura IPAS Centro Regionale di riferimento campi elettromagnetici e inquinamento acustico comunicazione formale.

Non sono considerate modifiche rilevanti nello svolgimento delle attività le eventuali integrazioni di ulteriori prove che derivino dalle evidenze riscontrate nell'attività contingente di natura ispettiva.

10. Si fa presente che è possibile presenziare alle attività di accertamento e all'esecuzione delle prove fuori sede di interesse.